



COMUNE DI CASCIAGO

Provincia di Varese

Largo De Gasperi n. 1 - 21020 Casciago
P. IVA 00564180123

UFFICIO DEL SINDACO

DECRETO DEL SINDACO N. 27 IN DATA 15/10/2019

OGGETTO: Modifica parziale del Decreto del Sindaco n. 24 del 02.09.2019.

Assegnazione di incarico Posizione Organizzativa dell'Area n.3 - Edilizia Privata.

IL SINDACO

Premesso che

- il Comune di Casciago non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata:
 - dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del Ccnl Funzioni locali 21/5/2018,
 - l'art.24 del Regolamento degli uffici e servizi approvato con delibera di giunta n. 75 del 22/11/2001;
 - al d.lgs 165/2001;
- il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale avente categoria "D".

Considerato che

- con proprio precedente Decreto n. 24 del 02.09.2019 il sottoscritto assegnava a se stesso la responsabilità dell'Area n. 3 (Edilizia Privata) e dell'Area n. 6 (Sicurezza e Vigilanza) della macro struttura dell'ente, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 47/2018;
- per sopravvenuti impegni il ricoprire l'incarico suddetto comporta al medesimo una serie di difficoltà organizzative.

Atteso che

alla luce di quanto sopra esplicitato, si ritiene opportuno modificare parzialmente il Decreto n. 24/2019 attribuendo all'Architetto Silvia Riccardi l'incarico di Posizione Organizzativa dell'Area nr. 3 (Edilizia Privata), ruolo già in passato ha ricoperto dalla stessa;

Visti

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 T.U.EE.LL., che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

- la delibera di Giunta Comunale, n. 47 del 03/05/2018 con cui è stata ridisegnata la macro struttura dell'ente ora composta dalle seguenti di aree:

1. affari generali;	servizio n. 1
2. economico finanziaria	servizio n. 2
3. edilizia privata	servizio n. 3
4. gestione del patrimonio	servizio n. 4
5. lavori pubblici	servizio n. 5
6. sicurezza e vigilanza protezione civile	servizio n. 6

Atteso che

- il CCNL funzioni locali del 21/5/2018 ha ridisciplinato l'area delle posizioni organizzative prevedendo, all'art 17, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative.
- **L'Art. 14 del CCNL stabilisce che il "Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative.**
 1. *Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.*
 2. *Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.*
 3. *Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.*
 4. *I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.*
 5. *La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.*
- **Art. 15 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato**
 1. *Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.*
 2. *L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.*
 3. *Nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.*
 4. *Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non*

inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

5. *A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.*
6. *Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi.*
7. *Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina una corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti previsti dall'art. 67*

- **ART. 21, 22 e 23 Del regolamento degli uffici e dei servizi (...)**

Considerate

- La necessità di mettere in condizione l'ente di operare;
- la necessità, di affidare il servizio di cui si tratta **fino a revoca e comunque per un massimo di 3 anni**, all' **Arch. Silvia RICCARDI**, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.;

RITENUTO pertanto di assegnare alla sopra indicata **Arch. Silvia Riccardi** le seguenti responsabilità **AFFERENTI ALL'Area 3 – Edilizia Privata:**

1. cimiteri;
2. SUE;
3. urbanistica;
4. commercio;
5. ambiente;
6. SUAP;

Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

DISPONE

- di nominare responsabile del servizio dell'Area 3 – Edilizia Privata, l'Arch. Silvia RICCARDI, profilo professionale cat. "D" a decorrere **dal 15/10/2019 e fino a cessazione da qualunque causa determinata dall'amministrazione in carica alla data di adozione del presente provvedimento** conferendo alla stessa la titolarità della posizione organizzativa;
- di affidare alla stessa i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- di dare atto che la dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai

compensi aggiuntivi previsti dall'articolo 18 del Ccnl Funzioni Locali del 21/5/2018 con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo

- di riconoscere il 25% dell'indennità di risultato come stabilito dal CCNL di riferimento;
- di dare altresì atto che il compenso attribuitoLe è determinato come segue:
retribuzione di posizione: € 10.800,00 (euro diecimilaottocento/00);
retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazione, nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del CCNL funzioni locali 21/5/2018;
- di dare atto che quanto alla parte residua del Decreto Sindacale nr. 24 del 02.09.2019 nulla è variato.

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".



IL SINDACO
Mirko Reto

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mirko Reto", written over a faint circular stamp.